



**REGIONE LIGURIA  
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO**

**REGIONE LIGURIA  
DISPOSIZIONI OPERATIVE DEL FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER  
L'ARTIGIANATO  
(EX FONDO DI GARANZIA LEGGE 1068/64)**

**(Edizione gennaio 2007)**

## **1 - Finalità degli interventi e natura della garanzia**

Possono beneficiare della copertura del Fondo regionale di garanzia per l'artigianato (ex Fondo nazionale di garanzia legge 1068/64), di seguito per brevità detto "Fondo", istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa, gli interventi di garanzia (controgaranzia e cogaranzia) effettuati dal Confart, escludendo quindi gli interventi di garanzia diretta a favore del sistema bancario, in attuazione di quanto previsto dal punto 3.3.3 - lettera B del Programma triennale degli interventi in materia di artigianato 2003-2005 approvato dal Consiglio regionale con propria deliberazione n. 7 del 10.02.2004.

La controgaranzia sarà attivata sulla massa delle garanzie concesse a favore di banche o altri intermediari finanziari da parte del Confart il quale opererà:

- in primo grado nell'interesse diretto delle imprese;
- in secondo grado, nell'interesse di organismi di garanzia (confidi) di livello sub-regionale prevalentemente costituiti da imprese artigiane a valere su finanziamenti da essi garantiti. Ai fini della qualifica di organismo di garanzia di livello sub-regionale farà fede l'area territoriale di riferimento prevista dal vigente statuto.

Il Fondo potrà operare anche in cogaranzia con lo stesso Confart, su specifica richiesta dello stesso e per singoli finanziamenti di importo non inferiore a euro 500.000,00.

La garanzia del Fondo verrà attivata dal Confart sulla massa degli impegni fideiussori assunti nel complesso della sua attività in primo e secondo grado di cui al precitato primo capoverso, fino ad esaurimento della capacità operativa del Fondo stesso come definita nel successivo punto 4. Successivamente, l'attività proseguirà in via rotativa in relazione ai ritorni sui finanziamenti precedentemente garantiti.

In ogni caso, la garanzia del Fondo non potrà essere attivata sui finanziamenti assistibili da fondi di garanzia costituiti con risorse di cui ai Docup Obiettivo 2 Liguria 1997/99 e 2000/06 nonché del PIC PMI 1994/99.

La verifica della adeguatezza della qualità delle procedure di valutazione realizzate dal Confart, prevista dal sopra citato Programma triennale e dal Piano annuale dell'artigianato relativo agli anni 2003 e 2004, è svolta con cadenza almeno biennale dalla Regione Liguria - Dipartimento Sviluppo Economico - Settore Politiche di Sviluppo di Industria e Artigianato, in qualità di Autorità responsabile dell'attuazione della Misura 3.2 del Piano stesso, che si potrà avvalere allo scopo, sentito il Comitato tecnico regionale di valutazione presso Artigiancassa, dell'assistenza tecnica della FI.L.S.E. S.p.A..

## **2 - Misura e durata della garanzia**

Nel caso di prestazione di controgaranzia da parte del Fondo, la garanzia in primo grado prestata dal Confart o dagli eventuali altri organismi di garanzia non potrà superare una quota di rischio dell'80%.

La controgaranzia prestata dal Fondo è fissata al 90% della quota rischio assunta dal Confart, in primo grado ovvero in secondo grado a valere sull'operatività di altri organismi di garanzia, come contemplato in sede di Programma triennale 2003-2005.

Nel caso di prestazione di cogaranzia l'intervento del Fondo, attivabile a condizione che la garanzia prestata dal Confart non sia inferiore al 20% del finanziamento concesso dal soggetto finanziatore, è pari ad una quota percentuale che, sommata a quella del Confart, non superi l'80% del finanziamento stesso.

La durata della controgaranzia/cogaranzia è pari alla durata di ogni singolo finanziamento nel limite massimo di 12 anni.

Per tutti i finanziamenti il Confart attesterà altresì ad Artigiancassa il rispetto, in primo grado, delle norme che escludono l'attivazione di un regime d'aiuto a favore dei beneficiari finali, ai sensi del quinto comma della lettera B) della Misura 3.2 del Piano Annuale degli interventi per l'artigianato relativo agli anni 2003 e 2004. In caso contrario, il Confart specificherà ad Artigiancassa gli elementi per il calcolo dell'eventuale E.S.L., sempre relativa alla garanzia in primo grado.

### **3 - Imprese beneficiarie finali e finanziamenti ammissibili**

Sono beneficiarie finali delle controgaranzie e cogaranzie prestate dal Fondo le imprese artigiane, come definite dal Titolo II - Capo I della legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3, economicamente e finanziariamente sane ai sensi della normativa U.E. in materia di garanzie, aventi localizzazione operativa in Liguria e che utilizzano la garanzia prestata, in primo o secondo grado, dal Confart.

Sono escluse le imprese appartenenti ai settori di cui all'allegato n. 1, ai sensi dell'art. 1, comma 1 del Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15.12.2007.

Possono essere oggetto di intervento del Fondo le seguenti tipologie di finanziamento:

1. mutui bancari di durata superiore a 18 mesi concessi a fronte di investimenti;
2. operazioni di leasing mobiliare o immobiliare;
3. mutui bancari di durata tra 18 e 60 mesi concessi per consolidamento di finanziamenti a breve e medio termine o altre finalità diverse dal finanziamento di investimenti;
4. plafonds di anticipazioni su factoring della durata minima di 12 mesi e massima di 36 mesi, escluso il caso di concessione a tempo indeterminato o salvo revoca.

I finanziamenti possono essere garantiti da garanzie reali o personali, rispetto alle quali la garanzia in primo grado direttamente o indirettamente controgarantita dal Fondo e/o la cogaranzia del Fondo stesso saranno in ogni caso considerate sussidiarie ai fini della ripartizione della perdita definitiva.

I finanziamenti per investimenti di cui ai punti 1. e 2. del suddetto terzo paragrafo sono considerati prioritari. Pertanto, in casi di carenza di capacità residua di controgaranzia l'intervento sulle nuove operazioni di cui ai punti 3. e 4. potrà venire sospeso con provvedimento della Regione Liguria, su indicazione del Comitato tecnico regionale di valutazione presso Artigiancassa, sentito il Confart.

### **4 - Rischio coperto e limiti della garanzia**

La garanzia del Fondo copre il rischio per capitale, interessi calcolati al tasso Euribor 3 mesi in capitalizzazione trimestrale e spese legali e di recupero crediti.

Il Fondo risponde dei rischi assunti nei limiti della sua capienza, nulla essendo pertanto dovuto in caso di esaurimento delle sue disponibilità.

L'importo totale in linea capitale delle controgaranzie e cogaranzie pro-tempore in essere non potrà superare un importo pari a 7,5 volte la consistenza del Fondo, considerato al netto di un accantonamento del 25% dell'importo dei rischi su posizioni incagliate e del 100% dell'importo dei rischi su finanziamenti in sofferenza, al netto del recupero presumibile dall'utilizzo di eventuali garanzie reali.

## **5 - Ammissione alla controgaranzia del Fondo**

Il Confart presenterà mensilmente ad Artigiancassa una richiesta di ammissione alla controgaranzia del Fondo, corredata da un elenco riepilogativo per tutte le operazioni di finanziamento garantite perfezionate nel secondo mese precedente e conformi alle presenti Disposizioni operative, oltre all'eventuale ulteriore documentazione che verrà concordata tra Confart ed Artigiancassa (all. nn. 2 e 3).

In caso di documentazione incompleta ovvero insufficiente, le integrazioni e i chiarimenti devono essere trasmessi entro il termine di 45 giorni dalla data della relativa richiesta di Artigiancassa.

Ai sensi del Programma Triennale 2003-2005 e del Piano Annuale 2003 e 2004, gli organismi di garanzia di livello sub-regionale della Liguria potranno accedere al Fondo attraverso l'intervento del Confart. A tal fine il Confart raccoglierà gli elenchi di imprese relativi alle controgaranzie di massa concesse a favore degli stessi organismi di garanzia di livello sub-regionale e li trasmetterà, insieme a quello relativo alla propria attività diretta in primo grado, ad Artigiancassa. Il rapporto di controgaranzia sorgerà così tra il Fondo ed il Confart, che opererà in nome e per conto proprio a copertura dell'impegno di controgaranzia a sua volta assunto nei confronti dei confidi di livello sub-regionale.

Entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta il Comitato tecnico regionale di valutazione presso Artigiancassa darà conferma al Confart dell'ammissione alla controgaranzia, verificata la presenza dei requisiti formali previsti e la capienza del plafond assegnato, certificando l'importo dell'eventuale E.S.L. connessa alla controgaranzia concessa a valere sul Fondo Regionale.

Entro 60 giorni dalla ricezione della conferma dell'ammissione alla controgaranzia di cui al comma precedente, il Confart verserà ad Artigiancassa, a titolo di commissione di garanzia dovuta al Fondo Regionale, un importo complessivo pari allo 0,25% una tantum dell'importo iniziale in linea capitale della controgaranzia per i finanziamenti di durata fino a 24 mesi e pari allo 0,50% per i finanziamenti di durata superiore a 24 mesi. Il versamento della commissione nei termini è condizione di validità della controgaranzia.

## **6 - Ammissione alla cogaranzia del Fondo**

La cogaranzia del Fondo potrà venire richiesta dall'impresa interessata, attraverso il Confart su apposita modulistica (all. n. 4) e dopo la delibera da parte dello stesso Confart della quota di rischio a suo carico.

In caso di documentazione incompleta ovvero insufficiente, le integrazioni e i chiarimenti devono essere trasmessi entro il termine di 60 giorni dalla data della relativa richiesta di Artigiancassa.

Entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta il Comitato tecnico regionale di valutazione presso Artigiancassa darà conferma al Confart e al soggetto finanziatore dell'ammissione alla cogaranzia, verificata la presenza dei requisiti formali previsti e la capienza del plafond assegnato.

La commissione a favore del Fondo è a carico diretto dell'impresa cogarantita, ed è fissata in misura pari all'1% all'anno attualizzato dell'importo garantito in essere a scalare.

Il versamento della commissione nei termini è condizione di validità della cogaranzia.

## **7 - Escussione della garanzia del Fondo ed azioni di recupero del credito**

In caso di insolvenza sui finanziamenti controgarantiti dal Fondo, il Confart presenterà via via richiesta di rimborso pro-quota dei versamenti - provvisori o definitivi - effettuati al soggetto finanziatore, documentando analiticamente i conteggi relativi alle componenti capitale, interessi e spese e le azioni di recupero già intraprese a partire dal momento di insorgenza dell'insolvenza.

Il Confart dovrà attestare inoltre che sullo stesso finanziamento non sono state attivate altre forme dirette o indirette di controgaranzia con fondi pubblici o privati.

In caso di insolvenza sui finanziamenti cogarantiti dal Fondo, il soggetto finanziatore presenterà attraverso il Confart richiesta di rimborso documentando l'importo della perdita subita.

Entro 45 giorni dalla data di richiesta ovvero dal completamento della documentazione a corredo della stessa, se successiva, il Comitato tecnico regionale di valutazione presso Artigiancassa comunica la delibera al Confart e, nel caso di cogaranzia, anche al soggetto finanziatore; contestualmente viene effettuato il riconoscimento dell'importo dovuto.

Nel caso di cogaranzia, il pagamento della quota di intervento del Fondo è effettuato con accredito nel conto del Confart che provvederà a riconoscerlo al soggetto finanziatore con pari valuta, unitamente alla quota di propria competenza.

Il Confart proseguirà quindi, in proprio o attraverso il soggetto finanziatore, le azioni legali di recupero del credito presso il debitore principale e gli eventuali terzi garanti, con l'ordinaria diligenza, nell'interesse proprio e del Fondo, presentando ad Artigiancassa una sintetica relazione annuale, fino alla chiusura definitiva della posizione. Gli importi così recuperati verranno riversati al Fondo, al netto delle spese, nella stessa percentuale del prelievo.

Nel caso di cogaranzia, gli stessi compiti verranno svolti direttamente dal soggetto finanziatore.

## **8 - Rendicontazioni**

Entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno il Confart presenterà alla Regione Liguria - Dipartimento Sviluppo Economico - Settore Politiche di Sviluppo di Industria e Artigianato e ad Artigiancassa, con riferimento, rispettivamente, al 31 dicembre ed al 30 giugno precedente, una rendicontazione relativa ai finanziamenti oggetto della controgaranzia/cogaranzia, specificando le posizioni erogate ed estinte nel semestre, il

debito residuo a fine semestre per quelle in essere, l'importo di quelle incagliate ed in sofferenza, l'importo risultante di Fondo impegnato a fine semestre.

## **9 - Controlli**

La Regione Liguria, sentito il Comitato tecnico regionale di valutazione presso Artigiancassa, si riserva la facoltà di effettuare, anche tramite la Filse, verifiche e controlli specificamente orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione dei fondi pubblici agli interventi previsti dalle presenti disposizioni operative, nonché al rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni operative stesse.

## **10 - Condizioni di decadenza della garanzia**

La garanzia del Fondo decade nel caso in cui sia stata concessa sulla base di dati o dichiarazioni non veritieri.

## **11 - Modalità attuative**

Ai sensi dell'art. 58, comma 2, della legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3 Confart e Artigiancassa, nell'ambito delle reciproche autonomie, potranno coordinare le rispettive attività per la migliore operatività del Fondo anche attraverso rapporti convenzionali.